

Riscatto totale dei fondi pensione: l'Agencia dirama i criteri di tassazione

Massimo Braghin *Consulente del lavoro in Adria (RO)*

Le modalità operative di tassazione del riscatto totale della posizione pensionistica in conseguenza della procedura di liquidazione del Fondo di previdenza complementare

Con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 421, l'Agencia delle Entrate ha chiarito che la richiesta di riscatto totale di una posizione previdenziale individuale da parte di un vecchio iscritto, motivata da trasferimento della posizione stessa presso un fondo dell'istituto di appartenenza, non appartiene all'ipotesi di cessazione del rapporto per pensionamento e tanto meno rientra tra le cause estranee alla volontà delle parti (caso in cui le somme erogate vengono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, del Tuir); si tratta, invece, di una effettiva manifestazione di volontà delle parti di liquidare il vecchio Fondo e di trasferire la posizione ad un nuovo Fondo e pertanto alla prestazione dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi

Risoluzione AE n. 421 del 5.11.2008;
Risoluzione AE n. 83 del 3.5.2007;
Circolare AE n. 70 del 18.12.2007;
Circolare AE n. 29 del 20.3.2001;
Circolare AE n. 235 del 9.10.1998;
Legge n. 212/2000, art. 11;
Dlgs n. 252/2005, art. 14, commi 2, 3, 5; art. 21, comma 1; art. 11, comma 6; art. 23, comma 5; Tuir, art. 50, comma 1, lett. h-bis); art. 16, comma 1, lett. a); art. 52, comma 1, lett. d);
Dlgs n. 47/2000, art. 10, comma 3, lett. e); art. 48-bis, comma 1, lett. d-bis);
Dlgs n. 124/1993;
Dlgs n. 168/2001, art. 7, comma 3.

Tipologie di riscatto

Il Dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005, in virtù del disposto art. 14, commi 2 e 3, individua le seguenti fattispecie di riscatto:

1) riscatto **parziale**: si realizza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;

2) riscatto **totale**: si determina in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività di lavoro che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

3) riscatto **totale**: si realizza in caso di morte dell'aderente.

Al riguardo, è utile richiamare la circolare AE n. 70 del 18 dicembre 2007, la quale ha espressamente previsto un riferimento alle succitate «cause diverse», prevedendo, in tal senso, l'ipotesi concreta che gli statuti e i regolamenti dei Fondi pensione possano ampliare la previsione dei presupposti che permettono l'esercizio del riscatto.

A completare il quadro normativo complessivo della disciplina del riscatto, occorre riferirsi alla circolare AE n. 29 del 20 marzo 2001, nonché alla risoluzione AE n. 83 del 3 maggio 2007, le quali hanno chiarito che il regime di tassazione ordinaria è riservato ed applicato assolutamente alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale, ovvero prima del raggiungimento dei requisiti minimi stabiliti per accedere alle prestazioni pensionistiche di anzianità e di vecchiaia.

Modalità di tassazione

La risoluzione AE n. 421 del 5 novembre 2008 è stata emanata a seguito di un'istanza di interpello, presentata da un soggetto, configurabile nella fattispecie del «vecchio dipendente» iscritto ad un «vecchio fondo», in quanto iscritto in data antecedente rispetto all'entrata in vigore del Dlgs n. 124/1993. La citata normativa prevede che le prestazioni pensionistiche siano assimilate ai redditi di lavoro dipendente, a prescindere dalla modalità di erogazione, ovvero indipendentemente dal fatto che si tratti di rendita periodica o di capitale.

In particolare, nell'ambito delle prestazioni pensionistiche erogate in capitale, rientra il riscatto parziale dell'intera posizione individuale, maturata fino alla data di esercizio del diritto alla prestazione, che l'aderente al fondo può esercitare prima che siano maturati i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

Le prestazioni pensionistiche complementari ap-

Tassazione riscatto

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 421 del 5 novembre 2008



Maturazione fondo:

1. fino al 31.12.2000
2. dall'1.1.2001 al 31.12.2006
3. dall'1.1.2007



Regime fiscale applicato:

1. Stessa aliquota Tfr
2. Tassazione ordinaria
3. Ritenuta a titolo d'imposta del 23%

partenenti a questa fattispecie, secondo il disposto contenuto nell'art. 11, comma 6, del Dlgs n. 252/2005, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione AE n. 421 del 5 novembre 2008 stabilisce un differente regime fiscale **a seconda delle cause** che determinano la richiesta di riscatto. In particolare, il comma 5 dell'art. 14 del Dlgs n. 252/2005, stabilisce che, in caso di riscatto per **cause diverse**, sull'ammontare percepito si applica una **ritenuta a titolo d'imposta del 23%**.

Tuttavia, la succitata aliquota non può essere applicata all'intero montante; infatti, come chiarito dalla circolare AE n. 70 del 18 dicembre 2007, si procede seguendo una tassazione basata sul momento di maturazione dell'ammontare:

1) ammontare maturato **fino al 31 dicembre 2000 (M1)**: trattandosi di un vecchio iscritto a un vecchio fondo (iscritto alla previdenza comple-

mentare anteriormente rispetto al 28 aprile 1993), si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 124/1993, dunque, la prestazione è imponibile con **la stessa aliquota applicata al Tfr** (al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non superiore al 4% della retribuzione annua);

2) ammontare maturato **dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2)**: interviene qui il requisito della **causa** che ha determinato la richiesta di riscatto. Si fa ricorso all'art. 48-*bis*, comma 1, lett. *d-bis*) del Dlgs n. 47/2000, il quale ha stabilito che ai riscatti delle posizioni individuali esercitati per cause diverse da pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti si applica la **tassazione ordinaria** sull'importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti;

3) ammontare maturato del 1° gennaio 2007: si applica **la ritenuta a titolo d'imposta del 23%**.

Il testo della risoluzione

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

L'istante, dipendente presso la Cassa di Risparmio di ... Spa, è iscritto dal 1987 ad un fondo di previdenza complementare a prestazione definita (d'ora in poi «Fondo») esistente presso il medesimo istituto di credito.

Nel 2008 è stata istituita, nell'ambito del «Fondo», una sezione a contribuzione definita cui sono destinate le

Agenzia delle Entrate Risoluzione 5 novembre 2008, n. 421

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000 - Previdenza complementare - Articolo 14 del decreto legislativo n. 252/2005

single posizioni individuali del personale iscritto al «Fondo» che risulti in servizio presso la Cassa di Risparmio di ... Spa alla data di comunicazione dell'operazione in argomento.

Tali posizioni previdenziali individuali saranno successivamente trasferite ad un altro fondo di previdenza complementare denominato «Fondo Alfa».

In alternativa al trasferimento delle singole posizioni,

l'articolo ..., punto ..., dell'Accordo stipulato nel 2008, prevede che ciascun iscritto potrà chiedere, entro il 31 luglio 2008, il trasferimento della propria posizione contributiva a comparto differente oppure il riscatto integrale della posizione.

Ciò premesso, l'istante chiede quale sia il corretto regime fiscale al quale assoggettare la somma derivante dalla scelta di quest'ultima alternativa (riscatto della posizione individuale).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell'istante la tipologia di riscatto rappresentata nella fattispecie non rientra tra le ipotesi indicate nell'articolo 14, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (riscatto parziale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48; riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto per morte dell'aderente).

Il comma 5 del medesimo articolo, tuttavia, prevede che «sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

A tal proposito, la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 ha chiarito che la circostanza che il legislatore faccia riferimento a tali «cause diverse» lascia intendere che gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione possano ampliare la previsione dei possibili presupposti che permettono l'esercizio del riscatto. Inoltre, la medesima circolare ha chiarito che in ordine all'individuazione delle predette «cause diverse» di riscatto, la Covip ha precisato che può farsi riferimento alle cause previste dagli statuti e dai regolamenti in relazione alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (che possono anche essere svincolate dall'esistenza di successivi periodi minimi di inoccupazione). Tuttavia, il contribuente fa presente che il regolamento del Fondo per il personale della Cassa di Risparmio di ... non annovera alcuna «causa diversa» per le ipotesi di riscatto.

Infine, sull'argomento l'istante richiama la circolare n. 29 del 20 marzo 2001 (e la risoluzione n. 83 del 3 maggio 2007) che ha chiarito che la tassazione ordinaria è riservata alle somme percepite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale, ovvero prima dell'effettivo pensionamento, poiché si tratta di somme che rappresentano una forma di realizzo finanziario degli importi versati, per i quali il contribuente ha fruito del beneficio fiscale della deduzione che non risponde ad una finalità previdenziale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 50, comma 1, lettera *h-bis*), del Tuir, così come modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera *e*) del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, stabilisce che le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, comun-

que erogate (in forma periodica o in capitale), sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, tra le prestazioni erogate in capitale è compreso il riscatto parziale dell'intera posizione individuale (maturata fino alla data di esercizio del diritto alla prestazione) che l'aderente può esercitare, in casi tassativamente previsti, prima che siano raggiunti i requisiti minimi stabiliti per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia o di anzianità.

Il successivo articolo 52 del Tuir, nel disciplinare la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1, lettera *d*), così come sostituita dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, stabilisce che «per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 (...) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

L'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 252/2005 (in vigore dal 1° gennaio 2007) stabilisce che «le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta».

Per quanto riguarda l'aliquota di tassazione e il regime fiscale applicabile a tale ammontare si osserva che il decreto legislativo n. 252/2005 prevede un regime fiscale differente a seconda delle cause che hanno determinato la richiesta del riscatto medesimo.

A tal proposito, il successivo articolo 14, commi 2 e 3, elenca le circostanze che attribuiscono all'iscritto il diritto al riscatto della propria posizione individuale presso il fondo (parziale nei casi particolari di cessazione dell'attività lavorativa individuati dal comma 2 o totale nei casi di invalidità permanente e di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione) mentre il comma 5 stabilisce che nel caso di riscatto per cause diverse da quelle previste dai commi 2 e 3, sull'ammontare percepito, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 6, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Nel caso in esame il riscatto va ricondotto a tali cause diverse.

Peraltro, come chiarito nella circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, le citate disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005) mentre, con riferimento ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 252/2005.

A tal fine, è necessario tener conto:

- 1) dell'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1);
- 2) dell'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2);
- 3) dell'ammontare maturato dal 1° gennaio 2007 (M3) per il quale, come si è già detto, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Orbene, per quanto riguarda M1, l'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dall'articolo 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.

335 ha stabilito, tra l'altro, che i riscatti della posizione individuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) dello stesso decreto, erogate ai lavoratori dipendenti «sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi».

In particolare, relativamente al montante M1 occorre verificare se trattasi di vecchio iscritto a vecchi fondi. Ciò in quanto, nel caso in cui il riscatto è esercitato dai «vecchi iscritti a vecchi fondi» si applica la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993, come modificato dalla citata legge n. 335/1995 (vedi circolare n. 235 del 9 ottobre 1998) e, quindi, la prestazione, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, è imponibile con la medesima aliquota applicata al Tfr.

Da quanto rappresentato nell'istanza il contribuente, in effetti, risulta essere iscritto ad un fondo pensione già istituito al 15 novembre 1992 (vecchi fondi) in quanto egli rappresenta di avervi aderito nel 1987.

Inoltre, poiché l'iscrizione è avvenuta in data anteriore al 28 aprile 1993, lo stesso contribuente risulta avere la qualifica di vecchio iscritto.

Per quanto, invece, riguarda il trattamento fiscale del montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2) è necessario esaminare la causa che ha determinato l'esercizio del riscatto.

Ciò in quanto, l'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 47/2000 e modificato dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 168/2001 (successivamente trasfuso nell'arti-

colo 52, comma 1, lettera d-ter), ha stabilito che ai riscatti delle posizioni individuali maturate presso le forme pensionistiche, esercitati per cause diverse da quelle derivanti dal pensionamento o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o da altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si applica la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

Come chiarito dalla richiamata circolare n. 29/2001, la tassazione ordinaria rappresenta il regime che necessariamente è stato riservato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale.

Esse, infatti, esprimono una forma di realizzo di tipo finanziario degli importi versati per i quali il contribuente ha fruito della deduzione che non risponde ad una finalità previdenziale. Tale trattamento, è stato espressamente escluso solo allorché il riscatto non derivi da una libera scelta dell'iscritto o del suo datore di lavoro.

In riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che il possibile esercizio del riscatto totale della posizione previdenziale da parte degli iscritti non rientri tra le citate ipotesi di cessazione del rapporto per pensionamento o per cause estranee alla volontà delle Parti, che determinano l'assoggettamento delle somme erogate alla tassazione separata (ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del Tuir).

Pertanto, la prestazione riferita al montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2) dovrà essere assoggettata ad aliquota ordinaria.

LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

NOVITÀ



GUIDA PRATICA IMPRESA FAMILIARE

di S. D'Andrea, R. Giani e S. Imbriaci

Sempre più centrali ed importanti sono i modelli di impresa familiare e associazione in partecipazione nel nostro sistema lavorativo ed economico, in virtù della loro riconosciuta e rinnovata capacità di intercettare le diverse esigenze collegate al lavoro associativo.

La Guida si propone di illustrare:

- Le tipologie dei rapporti di lavoro che si instaurano tra titolare dell'impresa e collaboratori familiari prestatori di attività lavorativa
- I rapporti di lavoro tra associante e associato
- Tutte le problematiche civilistiche, i risvolti e gli adempimenti previdenziali e fiscali che ne derivano.

L'approccio estremamente operativo, i numerosi schemi riepilogativi e un'ampia casistica dei due istituti nella giurisprudenza e nelle circolari più recenti, arricchiscono il volume facendone uno strumento di lavoro indispensabile per Consulenti del Lavoro, Avvocati e Commercialisti.

Pagg. 354 – € 40,00

Gruppo

Il Sole
24 ORE

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com